Assessore

Presidente Vincenzo De Luca



| DIR.GEN./ DIR. STAFF (*) | U.O.D. / Staff | |
|-----------------------------|----------------|--|
| DG 08 | 92 | |

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

05/05/2020

PROCESSO VERBALE

Oggetto:

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - EMERGENZA DA COVID 19 - ULTERIORI INDIRIZZI

| 1) | Presidente | Vincenzo | DE LUCA | PRESIDENTE |
|-----|-----------------|----------|--------------|------------|
| 2) | Vice Presidente | Fulvio | BONAVITACOLA | |
| 3) | Assessore | Ettore | CINQUE | |
| (1) | | Bruno | DISCEPOLO | |
| 6) | " | Valeria | FASCIONE | |
| 5) | " | Lucia | FORTINI | |
|) | " | Antonio | MARCHIELLO | |
| 3) | " | Chiara | MARCIANI | |
| 9) | " | Corrado | MATERA | |
| 0) | ** | Sonia | PALMERI | |
| | Segretario | Mauro | FERRARA | |
| | | | | |

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, sono state individuate "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", quali limitazioni alla circolazione di persone, chiusura di attività commerciali, sospensione di tutte le attività didattiche (asili, scuole di ogni ordine e grado, università);
- c. tra queste, l'art. 1 comma 2 ha individuato alle lettere k) e m), rispettivamente: la chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati; la limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe;
- d. ai sensi dell'art. 3 del citato D.L. n. 6/2020, l'attuazione delle misure di contenimento è disposta con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; nelle more dell'adozione dei predetti decreti, nei casi di estrema necessità ed urgenza, le misure in argomento possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo n 18 agosto 2000, n. 267;
- e. con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 e del 8 marzo 2020, sono state adottate, nei comuni, regioni e province maggiormente colpite dall'epidemia, le disposizioni di cui al predetto D.L. n. 6/2020;
- f. con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, le misure di contenimento già previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;
- g. con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 sono state adottate ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- h. in particolare, il citato D.P.C.M. 11 marzo 2020, al punto 5 dell'art 1, comma 1, ha previsto che "Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali";
- con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020 e del 10 aprile 2020 sono state adottate ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- j con Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state adottate misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, sono state introdotte più stringenti misure di contrasto e contenimento della emergenza epidemiologica da COVID-19, da adottare per periodi predeterminati, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato al punto 1 della citata Delibera del Consiglio dei Ministri, con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus;
- L con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 sono state adottate disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020, applicabili sull'intero territorio nazionale, relative anche al trasporto pubblico di linea (art. 7, allegati 8 e 9);

- a. in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto ed in ragione della esigenza primaria di tutelare la salute pubblica, sono state adottate dal Presidente della Regione Campania diverse ordinanze contingibili ed urgenti che hanno introdotto misure straordinarie volte a contenere il rischio di ulteriore contagio sul territorio regionale, quali: limitazioni alla circolazione pubblica, sospensione delle attività scolastiche ed universitarie, sospensione di manifestazioni pubbliche, sportive, religiose, chiusura di attività commerciali, fiere e mercati, limitazioni all'accesso alle isole del Golfo:
- con ordinanza P.G.R.C. n. 15 del 13 marzo 2020 è stato disposto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni, consentendo esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- c. con ordinanza P.G.R.C. n. 23 del 25 marzo 2020, ricorrendo le condizioni di estrema necessità ed urgenza connesse alla crescita esponenziale della curva di contagio sul territorio regionale, le misure straordinarie di divieto di uscita introdotte con l'ordinanza P.G.R.C. n. 15/2020 sono state prorogate sino al 14 aprile 2020;
- d. con ordinanza P.G.R.C. n. 32 del 12 aprile 2020, le suddette misure straordinarie di divieto di uscita sono state prorogate sino al 3 maggio 2020;

PREMESSO, infine, che

- a. sul piano dei servizi di trasporto pubblico, con ordinanza P.G.R.C. n. 14 del 12 marzo 2020 è stata disposta su tutto il territorio regionale, con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, salvo proroghe, la riduzione della programmazione dei servizi di linea erogati dalle aziende TPL, sulla base delle esigenze dei pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa e garantendo i sevizi essenziali per ogni modalità di trasporto;
- b. in particolare, la citata ordinanza P.G.R.C. n. 14/2020, per i servizi TPL terrestri (su ferro e su gomma) ha disposto la riduzione fino al 50% dei programmi ordinari; per i servizi TPL marittimo, dai porti sorgitori della terraferma di Pozzuoli, Napoli e Sorrento per le isole del Golfo, ha disposto la limitazione dei servizi a tre corse di andata e tre corse di ritorno per ogni direttrice e per ogni tipologia di unità navali al fine di garantire la continuità territoriale per motivi sanitari, lavorativi, di approvvigionamento di beni di prima necessità;
- c. la medesima ordinanza P.G.R.C. n. 14/2020, al punto 2 prevede che le aziende adeguano la propria programmazione a quanto disposto e comunicano i nuovi programmi di servizio e le eventuali integrazioni alla Direzione Generale per la Mobilità, mentre ai punti 3 e 4 dispone che eventuali ulteriori modifiche della programmazione sono consentite esclusivamente in presenza di necessità o istanze urgenti e non differibili e devono essere comunicate alla Direzione Generale per la Mobilità, con salvezza del potere di quest'ultima di disporre modifiche ai programmi comunicati in presenza di esigenze di interesse pubblico;
- d. i programmi di esercizio delle Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale sono stati ridotti secondo le previsioni delle richiamate ordinanze del Presidente della Giunta Regionale:
- e. con ordinanza P.G.R.C. n. 24 del 25 marzo 2020 l'efficacia dell'ordinanza P.G.R.C. n. 14/2020 è stata prorogata sino al 14 aprile 2020;
- f. la citata ordinanza P.G.R.C. n. 32 del 12 aprile 2020, nel confermare le misure adottate con l'Ordinanza n.24 del 25 marzo 2020 sino al 3 maggio 2020, ha dettato l'ulteriore previsione dell'obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale per il personale a bordo e per i passeggeri e dell'obbligo di frequenti sanificazioni dei mezzi;
- g. con chiarimento n. 18 del 15 aprile 2020 all'ordinanza P.G.R.C. n. 32 del 12 aprile 2020, è stato precisato che "i dispositivi di protezione individuale richiamati dall'ordinanza sono quelli indicati dall'art. 16 del DL n. 18/2020. E' altresì raccomandato l'uso dei guanti e il distanziamento a bordo dei mezzi. Si raccomanda infine alle società di trasporto di assicurare la presenza di gel o altre sostanze igienizzanti";
- h. con ordinanza P.G.R.C. n 40 del 30 aprile 2020 è stata disposta su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, la nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), sulla base dei pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa e garantendo i servizi essenziali per ogni modalità di trasporto, che prevede per i servizi di TPL di linea terrestri (su ferro e su gomma) la riattivazione in misura di almeno il 60% dei servizi programmati in ordinario, mentre per i servizi di TPL marittimo la riattivazione dei servizi programmati in ordinario fino al 60%;
- con ordinanza P.G.R.C. n. 41 del 1° maggio 2020 sono state, tra l'altro, approvate le Linee guida recanti "Misure di sicurezza precauzionali regionali per il Trasporto Pubblico Locale e di linea";

CONSIDERATO che

- a. ai sensi del D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, emanato in attuazione della L. 15 marzo 1997 n. 59, le funzioni e i compiti amministrativi in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati sono state conferite a regioni ed enti locali;
- b. con Legge Regionale n. 3 del 28 marzo 2002 è stata attuata la riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità regionale, ai sensi del predetto D.lgs. n. 422/1997;

CONSIDERATO, altresì, che

- a. secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 17 della succitata legge regionale n.3/2002, la Giunta regionale, nell'ambito del processo di pianificazione dei servizi di mobilità e sulla scorta dei programmi triennali di trasporto pubblico locale, individua con proprio atto la rete dei servizi minimi del territorio regionale, con costi a carico del bilancio della Regione, in modo da soddisfare qualitativamente e quantitativamente le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini in conformità ai criteri di cui all'art. 16 del d. lgs n. 422/97;
- con Legge Regionale n. 5 del 6 maggio 2013, art 1, comma 89, la Regione è individuata Bacino Unico Ottimale per lo svolgimento dei servizi di TPL ed Ente di governo del medesimo;
- c. ai sensi del comma 90 bis dell'articolo 1 della citata L.R. n. 5/2013 e ss.mm.ii., nelle more del subentro degli aggiudicatari delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi, la Città metropolitana, le Province, i Comuni capoluogo proseguono nella gestione dei contratti di servizio TPL;

CONSIDERATO, infine, che ai sensi degli artt. 5 e 39 della predetta legge regionale n.3/2002, i servizi di trasporto pubblico di linea residuale, per i quali non sussistono obblighi di servizio, possono essere esercitati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle normative e/o regolamenti di settore, previa autorizzazione rilasciata dalla Regione o dall'Ente locale territorialmente competente;

TENUTO CONTO che

- a. in ragione della eccezionale emergenza epidemiologica da COVID 19 sul territorio regionale e delle misure straordinarie di contenimento del rischio di contagio adottate con le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Giunta Regionale della Campania richiamate in premessa, con delibera di Giunta regionale n.161 del 31 marzo 2020, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali di Trasporto Pubblico Locale ed assicurare alle aziende esercenti la costanza dei flussi finanziari atta a consentirne la necessaria funzionalità, sono stati formulati i seguenti indirizzi alle Amministrazioni titolari dei contratti di servizio TPL:
 - di provvedere, se non già diversamente previsto nei contratti in essere, alla erogazione a titolo di anticipazione delle mensilità di marzo e aprile, in misura pari a quanto alle stesse corrisposto nei medesimi mesi dell'annualità 2019;
 - di disporre, in sede di conguaglio, ogni successiva verifica con le aziende esercenti volta a valutare gli
 effetti prodottisi sulle reciproche prestazioni a causa dell'emergenza determinatasi, nel rispetto
 dell'equilibrio economico finanziario del contratto, richiesto dal regolamento UE n. 1370/2007;
 - di condurre la suddetta verifica nei limiti del valore complessivo dei contratti in essere ed al netto di eventuali contributi e benefici specifici concessi a valere su risorse nazionali;

RILEVATO che

- a perdurando la grave emergenza epidemiologica su tutto il territorio regionale, permane la necessità di garantire la continuità dei servizi essenziali di Trasporto Pubblico Locale ed assicurare alle aziende esercenti la costanza dei flussi finanziari atta a consentirne la necessaria funzionalità;
- sul piano dei servizi residuali di Trasporto Pubblico locale, la predetta emergenza epidemiologica e la drastica contrazione della domanda, hanno determinato un grave squilibrio del libero mercato di riferimento, con conseguenti rilevanti perdite di fatturato da parte delle aziende esercenti i servizi;
- rischi di tenuta del settore del trasporto, in termini di impatto economico sulle imprese, costrette a fronteggiare situazioni eccezionali che differiscono nettamente dalle condizioni di mercato in cui generalmente operavano, sono stati evidenziati anche dalla Commissione europea nella Comunicazione 19.03.2020 C(2020)1863final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19":

ATTO che con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione, con modificazioni, del Decreto - Legge 17 2020, n. 18, all'art. 92, comma 4 bis, è stato disposto che "Al fine di contenere gli effetti negativi emergenza epidemiologica da Covid 19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di emergenza epidemiologica da Covid 19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di emergenza epidemiologica da Covid 19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di emergenza e applicate dai mette di predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni penali in ragione delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi", subordinando, al comma del medesimo articolo, l'efficacia della suddetta disposizione all'autorizzazione della Commissione del medesimo articolo, l'efficacia della suddetta disposizione all'autorizzazione della Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

FILLENUTO

e promuovere iniziative volte a contenere gli effetti negativi prodotti nel settore dei trasporti

dall'evento eccezionale dell'epidemia di COVID-19, garantendo alle imprese maggiore liquidità e preservando la stabilità e continuità delle relative attività economiche e dei piani di investimento finalizzati all'accesso ai finanziamenti;

b. a tal fine, nelle more dell'efficacia delle previsioni di cui all'art. 92 D. L. n.18/2020, conv. L. n.27/2020, di dover confermare gli indirizzi formulati con Delibera di Giunta regionale n. 161 del 31 marzo 2020 alle Amministrazioni titolari dei contratti di servizio TPL, relativi all'erogazione, se non già diversamente previsto

nei contratti in essere, anche per le mensilità di maggio e giugno 2020;

c. di dover formulare indirizzo, altresì, ferme restando le ordinarie modalità di accesso al mercato previste dalle norme di settore, ai fini dell'adozione di ogni atto, in conformità alla disciplina vigente, finalizzato a consentire ai soggetti in possesso di autorizzazioni vigenti all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di linea di cui all'art. 39 della L.R. n. 3/2002, con scadenza nell'annualità in corso, di manifestare l'interesse entro il 31 maggio 2020 a confermare i servizi attualmente già eserciti per una durata non superiore a quella già assentita nella medesima autorizzazione;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
- b. il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

c. il Regolamento UE n. 1370/2007;

d. la Legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;

e. il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27;

f. la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

g. il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 13;

h. il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;

- i. l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 12 marzo 2020;
- j. l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 24 del 25 marzo 2020;
- k. l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 12 aprile 2020;
- I. l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 30 aprile 2020;
- m. l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 1° maggio 2020;
- n. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

la delibera di Giunta regionale n. 161 del 31 marzo 2020;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale a voti unanimi

DELIBERA

- di confermare gli indirizzi formulati con delibera di Giunta regionale n. 161 del 31 marzo 2020 alle Amministrazioni titolari dei contratti di servizio TPL, relativi all'erogazione, se non già diversamente previsto nei contratti in essere, anche per le mensilità di maggio e giugno 2020;
- 2. di formulare indirizzo, altresì, ferme restando le ordinarie modalità di accesso al mercato previste dalle norme di settore, ai fini dell'adozione di ogni atto, in conformità alla disciplina vigente, finalizzato a consentire ai soggetti in possesso di autorizzazioni vigenti all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di linea di cui all'art. 39 della L.R. n. 3/2002, con scadenza nell'annualità in corso, di manifestare l'interesse entro il 31 maggio 2020 a confermare i servizi attualmente già eserciti per una durata non superiore a quella già assentita nella medesima autorizzazione;
- di inviare la presente deliberazione, per il seguito di competenza, alla Direzione Generale per la Mobilità, alle Amministrazioni titolari dei contratti di servizio TPL e agli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 39 della L.R. 3/2002;
- di trasmettere il presente atto all'Ufficio del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, al sito istituzionale per la pubblicazione nella Sezione Casa di Vetro.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

| | | | | DIR.GEN./DIR. STAFF (*) | UOD/STAFF DIR.GEN. |
|------------------|-----|-----|------------|-------------------------|--------------------|
| DELIBERAZIONE n° | 216 | del | 05/05/2020 | DG 08 | 92 |

OGGETTO :

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - EMERGENZA DA COVID 19 - ULTERIORI INDIRIZZI

| QUADRO A | CODICE | COGNOME | MATRICOLA | FIRMA |
|--------------------------|--------|-----------------------------|-----------|------------|
| PRESIDENTE - ASSESSORE - | | Presidente Vincenzo De Luca | | 11/05/2020 |
| DIRETTORE GENERALE / | ath I | Avv. Carannante Giuseppe | | 11/05/2020 |

| VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA | | COGNOME | FIRMA | FIRMA | | |
|---|------|---------|----------------------------------|------------|--|--|
| DATA ADOZIONE | 05/0 | 5/2020 | INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA | 11/05/2020 | | |

AI SEGUENTI UFFICI:

40.1 : Gabinetto del Presidente

50 . 8 : STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

50.8 : DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

50.13 : Direzione generale per le risorse finanziarie

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente